

**Ministero dello Sviluppo Economico**

**Decreto 2 marzo 2018**

**Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti  
avanzati nel settore dei trasporti (GU Serie Generale n.65 del 19-  
03-2018)**

...omissis...

**Art. 11**

**Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 10 ottobre 2014**

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e' cosi' modificato ed integrato:

a. All'art. 2, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) biocarburanti avanzati: biocarburanti, compreso il biometano, e altri carburanti prodotti esclusivamente a partire dalle materie prime elencate nell'allegato 3 parte A ad esclusione delle materie prime elencate nell'allegato 3 parte B. E' riconosciuto come biocarburante avanzato, anche il biometano prodotto dagli impianti con autorizzazione all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui all'Allegato 3, parte A, in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale comunque non superiore al 30% in peso. In tali casi e' considerato biocarburante avanzato il 70% della produzione di biometano. La verifica dei requisiti della materia prima avviene con le medesime modalita' stabilite dall'art. 4, comma 6, del decreto 5 dicembre 2013.»

b. All'art. 2, comma 1, la lettera j) e' sostituita dalla seguente: «j) quota massima di certificati rinviabili: separatamente per i biocarburanti, per il biometano avanzato e per gli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, numero massimo di certificati che ciascun soggetto obbligato o produttore di biometano puo' rinviare esclusivamente al secondo anno successivo a quello di immissione in consumo. Per i soggetti obbligati, tale quota e' pari ai valori percentuali dei rispettivi obblighi, espressi in certificati, oggetto di verifica nell'anno successivo a quello di immissione in consumo, che sono riportati nell'allegato 4. Tali soggetti possono rinviare i CIC solo dopo aver interamente assolto al rispettivo obbligo verificato nell'anno successivo a quello di immissione in consumo. Per i produttori, tale quota e' pari ai valori percentuali, che sono riportati nell'allegato 4, applicati ai CIC rilasciati per l'immesso in consumo nell'anno precedente a quello di verifica dell'assolvimento dell'obbligo. Eventuali certificati eccedenti la quota massima decadono e sono annullati».

c. All'art. 2, comma 1, alla lettera l) le parole «e per i biocarburanti avanzati,» sono sostituite dalle parole «, per il biometano avanzato e per gli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano».

d. Il titolo dell'art. 3 e' modificato come segue: «Determinazione delle quantita' annue di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere in consumo».

e. L'art. 3 comma 3 e' sostituito dal seguente: «I quantitativi minimi di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere in consumo ai fini del rispetto dell'obbligo sono calcolati sulla base delle seguenti formule:

$$\text{Bio} = Q \% \times B t$$

$$\text{Bio biometano avanzato} = 0,75 \times Q \% \text{avanzato} \times B t$$

$$\text{Bio altri biocarburanti avanzati} = 0,25 \times Q \% \text{avanzato} \times B t$$

dove per:

Bio si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Bio biometano avanzato si intende il quantitativo minimo annuo di biometano avanzato, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Bio altri biocarburanti avanzati si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Q% si intende la quota minima di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:

anno 2015 = 5,0% di biocarburanti;

anno 2016 = 5,5% di biocarburanti;

anno 2017 = 6,5 % di biocarburanti;

anno 2018 = 7,0 % di biocarburanti;

anno 2019 = 8,0 % di biocarburanti;

anno 2020 = 9,0 % di biocarburanti;

anno 2021 = 9,0 % di biocarburanti;

dall'anno 2022 = 9,0 % di biocarburanti.

Q % avanzato si intende la quota minima di biocarburanti avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:

anno 2015 = 0% di biocarburanti avanzati;

anno 2016 = 0% di biocarburanti avanzati;

anno 2017 = 0 % di biocarburanti avanzati;

anno 2018 = 0,6 % di biocarburanti avanzati;

anno 2019 = 0,8 % di biocarburanti avanzati;

anno 2020 = 0,9 % di biocarburanti avanzati;

anno 2021 = 1,5 % di biocarburanti avanzati;

dall'anno 2022 = 1,85 % di biocarburanti avanzati.

Bt si intende il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nel corso di un determinato anno, da utilizzare come base di calcolo e determinato sulla base della seguente formula:

$$Bt = ( P_b \times X_b ) + ( P_g \times Y_g ),$$

dove per:

Pb si intende il potere calorifico inferiore della benzina espresso in Gcal/tonn;

Xb si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, della benzina immessa in consumo nell'anno solare di riferimento;

Pg si intende il potere calorifico inferiore del gasolio

espresso in Gcal/tonn;

Yg si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di gasolio immesso in consumo nell'anno solare di riferimento.»

f. Alla fine dell'art. 3, comma 4 e' aggiunto: «Inoltre, con decreto del direttore generale della DGSAIE, sentito il Comitato biocarburanti, da emanare entro l'anno antecedente a quello di riferimento e con cadenza biennale, puo' essere modificata la percentuale di ripartizione dell'obbligo avanzato tra biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, per tener conto della effettiva disponibilita' ed economicita' dei diversi tipi di biocarburanti avanzati. Tali percentuali sono fissate in prima applicazione pari al:

a) 75 % per il biometano avanzato;

b) 25% per qualsiasi altro biocarburante avanzato diverso dal biometano.»

g. L'art. 5, comma 2 e' sostituito dal seguente: «Dall'anno 2018, l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti deve essere assolto immettendo in consumo uno o piu' prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente decreto secondo le percentuali minime, differenziate per biocarburanti, biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, indicate all'art. 3, comma 3 per ogni anno di riferimento. I biocarburanti avanzati possono essere immessi in consumo anche con meccanismi di valorizzazione predeterminata dei certificati di immissione in consumo di cui all'art. 6, comma 1, da parte del GSE con o senza il ritiro del biocarburante e con preadesione da parte dei soggetti obbligati, secondo le tipologie e relative percentuali minime di cui all'art. 3, commi 3 e 4.»

h. All'art. 5 e' introdotto il seguente comma 4: «4. Nell'anno 2020, ai fini del raggiungimento dell'obbligo di immissione di cui all'art. 3, comma 3, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non deve essere superiore al 7% del quantitativo, in termini energetici, di benzina e gasolio immesso in consumo nei trasporti nello stesso anno. Tale percentuale e' valida anche per l'anno 2021 mentre si riduce al 6,7% nel 2022. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato:

i. i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all'allegato 3 parte A e B del decreto 10 ottobre 2014;

ii. i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, parte C, paragrafo 8, lettera b) e s.m.i.;

iii. i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto.»

i. All'art. 6, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti da' diritto ad un certificato. L'immissione in consumo di biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 e

successive modifiche e integrazioni, e di carburanti e biocarburanti prodotti da materie prime di cui all'allegato 3 da' diritto a ricevere un certificato ogni 5 Gcal immesse. L'immissione in consumo di biometano da' diritto a ricevere i certificati secondo le prescrizioni ed i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013 come modificato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018, ed al solo fine di rappresentazione sintetica riportate nell'Allegato 2 del presente decreto. L'immissione in consumo di biocarburante avanzato diverso dal biometano, prodotto da impianti ammessi al meccanismo previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018 da' diritto al riconoscimento dei certificati di immissione in consumo ai soli produttori, secondo le modalita' previste dall'art. 7 del medesimo decreto. Il numero dei certificati rilasciato e' differenziato a seconda della tipologia di biocarburante immesso in consumo ed e' calcolato mediante arrotondamento con criterio commerciale.»

j. All'art. 6, sostituire il comma 3 con il seguente: «Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo i certificati hanno un valore unitario di 10 Gcal. Ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi avanzati (biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano) i certificati hanno un valore unitario di 5 Gcal.»

k. L'Art. 6 comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I soggetti obbligati e i produttori di biometano possono disporre dei certificati emessi ai sensi del presente articolo entro e non oltre il 30 settembre del secondo anno successivo a quello di immissione in consumo del biocarburante. Dopo tale data, eventuali certificati non utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo scadono e sono annullati. I certificati relativi al biocarburante immesso in consumo in un determinato anno non possono essere utilizzati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo verificato nello stesso anno.»

l. All'art. 6, in fondo al comma 5 aggiungere le parole «ed il loro prezzo di scambio».

m. L'art. 7 comma 1 e' sostituito dal seguente: «L'obbligo complessivo e' calcolato mediante la seguente formula:

$$\text{Obbligo CIC complessivo} = \text{Bio anno di riferimento} / 10$$

dove:

Obbligo CIC complessivo e' la somma del numero di certificati non avanzati e avanzati di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprieta' per assolvere i rispettivi obblighi. Tale quantita' e' calcolata mediante arrotondamento con criterio commerciale;

Bio anno di riferimento e' il quantitativo minimo di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espresso in Gcal, che ciascun soggetto obbligato deve immettere in consumo nell'anno di riferimento, calcolato secondo la formula dell'art. 3, comma 3 del

presente decreto.

Gli obblighi «avanzati» sono calcolati secondo le seguenti formule:

Obbligo CIC biometano avanzato =  $\text{Bio}_{\text{biometano avanzato}}$  anno di riferimento / 5

dove:

Obbligo CIC biometano avanzato e' il numero di certificati relativi all'immissione in consumo di biometano avanzato di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprieta' per assolvere all'obbligo avanzato relativo al biometano, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Tale quantita' viene calcolata mediante arrotondamento con criterio commerciale;

$\text{Bio}_{\text{biometano avanzato}}$  anno di riferimento e' il quantitativo minimo di biometano avanzato, espresso in Gcal, che ciascun soggetto obbligato deve immettere in consumo nell'anno di riferimento, calcolato secondo la formula dell'art. 3, comma 3 del presente decreto.

Obbligo CIC altri biocarburanti avanzati =  $\text{Bio}_{\text{altri biocarburanti avanzati}}$  anno di riferimento / 5

dove:

Obbligo CIC altri biocarburanti avanzati e' il numero di certificati relativi all'immissione in consumo di altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprieta' per assolvere all'obbligo avanzato relativo agli altri biocarburanti, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Tale quantita' viene calcolata mediante arrotondamento con criterio commerciale;

$\text{Bio}_{\text{altri biocarburanti avanzati}}$  anno di riferimento e' il quantitativo minimo degli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espresso in Gcal, che ciascun soggetto obbligato deve immettere in consumo nell'anno di riferimento, calcolato secondo la formula dell'art. 3, comma 3 del presente decreto.

Ai fini del raggiungimento dell'obbligo complessivo, vale la seguente formula:

Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati = Obbligo CIC complessivo - Obbligo CIC biometano avanzato - Obbligo CIC altri biocarburanti avanzati

dove:

Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati e' il numero di certificati di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprieta' per assolvere l'obbligo diverso da quello avanzato. Tale quantita' viene calcolata mediante arrotondamento con criterio commerciale.»

n. L'art. 7, comma 2 e' sostituito dal seguente: «Ogni anno il GSE, sulla base delle autocertificazioni di cui all'art. 4, comma 1 e dei certificati nella disponibilita' di ciascun soggetto dal 1° al 31 ottobre effettua la verifica del rispetto dei singoli obblighi, annullando i relativi certificati che concorrono alla copertura degli stessi. L'esito della verifica e' comunicato, attraverso il portale informatico di cui al successivo comma 8, agli interessati e trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e al Comitato biocarburanti con apposita relazione.»

o. L'art. 7, comma 5 e' sostituito dal seguente: «Qualora, a

seguito della verifica di cui al comma 2, un soggetto obbligato disponga, per ciascuna quota d'obbligo (biocarburanti diversi da quelli avanzati, biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano) di un numero di certificati inferiore al 100% dei rispettivi obblighi ma superiore alla soglia di sanzionabilità indicata per ciascun anno nella tabella di cui all'Allegato 4 del presente decreto, può compensare la quota residua esclusivamente nell'anno successivo. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano in ogni caso qualora il soggetto obbligato abbia conseguito una quota dei propri obblighi inferiore alla suddetta soglia di sanzionabilità, per la parte mancante alla stessa. Tali sanzioni sono determinate separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui al precedente comma 1.»

p. All'art. 7, in fondo al comma 6 sono aggiunte le seguenti parole «Il quantitativo di certificati rinviabili viene determinato separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui al precedente comma 1. I certificati relativi ai biocarburanti avanzati eccedenti le rispettive quote di obbligo avanzato (biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano) possono essere utilizzati anche per assolvere l'obbligo di biocarburanti diversi da quelli avanzati. Qualora tali certificati eccedano l'obbligo diverso da quello avanzato, possono essere rinviati all'anno successivo esclusivamente per coprire l'obbligo diverso da quello avanzato. Per i produttori di biometano la quota massima di certificati rinviabili è determinata sulla base dei CIC rilasciati per l'impresso in consumo nell'anno precedente a quello di verifica dell'assolvimento del corrispondente obbligo, applicando le percentuali riportate nell'allegato 4. Eventuali certificati eccedenti la quota massima di certificati rinviabili decadono e sono annullati;»

q. All'art. 8, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere: «g) dell'andamento del mercato dei titoli di immissione in consumo relativi ai biocarburanti ivi incluso il biometano che rechi, tra l'altro, le informazioni dei volumi e dei prezzi di scambio dei predetti titoli. A tal fine il GSE può integrare gli obblighi informativi per i soggetti che partecipano al predetto sistema di mercato.»

r. All'art. 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5bis: «Oltre che nell'ambito del portale informatico del GSE di cui al precedente comma 5, i CIC sono altresì oggetto di contrattazione nell'ambito della sede di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (GME), le cui regole di funzionamento, predisposte dal GME, sono approvate con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) del Ministero dello sviluppo economico.»

s. Nell'allegato 1, per il biogas, sono aggiunti il valore della massa volumica a 15° C pari a 0,000679 kg/dm<sup>3</sup> e il valore del potere calorifico inferiore pari a 0.034 MJ/dm<sup>3</sup>.

t. L'Allegato 3 è sostituito dall'Allegato 1, parte 2-bis al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le definizioni riportate nel medesimo decreto legislativo come modificato dal decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51 e qui riportato al solo fine

di rappresentazione sintetica nell'Allegato 3. Inoltre, si indica che rispondono alla definizione di colture energetiche erbacee di copertura, indicate alla lettera r) di tale allegato, le seguenti colture, sia coltivate in purezza o in miscuglio tra loro, a condizione che siano inserite nelle rotazioni come precedenti le colture principali e ad esse successive:

Favino (*Vicia faba minor*);  
Erba medica (*Medicago sativa* L.);  
Facelia (*Phacelia* spp.);  
Loiessa (*Lolium* spp.);  
Rapa invernale (*Brassica rapa* L.);  
Senape abissina (*Brassica carinata* L.);  
Sorgo (*Sorghum* spp.);  
Tabacco (*Nicotiana tabacum* L.);  
Trifoglio (*Trifolium* spp.);  
Triticale (*Triticum secalotriticum*);  
Sulla (*Hedysarum coronarium* L.);  
Veccia (*Vicia sativa* L.).

**...omissis...**